



TRIBUNALE DI AREZZO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 gennaio 2024, in relazione al *sub* 1 della procedura esecutiva iscritta al n. ██████████ R.G.ES., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dalla debitrice esecutata, ██████████, che ha proposto opposizione deducendo in merito:

- al difetto di legittimazione attiva della AMCO – Asset Management Company S.p.A. (di seguito AMCO) e delle precedenti cessionarie del credito (*rectius* difetto della titolarità del credito in capo all'opposta);
- all'improcedibilità della procedura esecutiva riunita n. ██████████ R.G.ES. stante il mancato deposito in originale del duplo della nota di trascrizione del pignoramento;
- alla necessità di un'integrazione della perizia di stima, essendo stata redatta quella in atti antecedentemente all'estensione del pignoramento alla particella 148 (resede);
- al necessario coinvolgimento, mediante avviso ex art. 599 c.p.c., dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, poiché dalla perizia in atti risulta che una seppur minima parte dei beni pignorati, nonché alcuni luoghi su cui transitare per accedervi, ricadono nella proprietà di quest'ultimo;

considerato che la valutazione delle argomentazioni ivi contenute verrà compiuta in questa sede ai soli fini dell'adozione della decisione sulla istanza cautelare;

esaminati gli atti e sentite le parti in udienza;

premesso che:

- la presente procedura espropriativa trae origine dal pignoramento promosso in danno di [REDACTED] ad istanza di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., quale mandataria di MPS Capital Service Banca per le Imprese S.p.A.;
- il titolo azionato è costituito da: *i)* contratto di mutuo agrario a rogito del Notaio [REDACTED] stipulato in data 3.4.2001, con cui l'Istituto Nazionale del Credito Agrario S.p.A. concedeva ad [REDACTED] un mutuo per la somma di lire [REDACTED] da restituirsì in 34 anni e garantito da fideiussione prestata da [REDACTED], [REDACTED] nonché da ipoteca sugli immobili di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] *ii)* atto definitivo di finanziamento agrario a rogito del Notaio [REDACTED] redatto in data 6.11.2023, con cui MPS Banca Verde S.p.A. (già Istituto Nazionale di Credito Agrario S.p.A.), premesso che quest'ultimo aveva concesso all'Azienda [REDACTED] a titolo di finanziamento agrario la somma lire 1.300.000.000, pari ad euro 671.393,97, e dato atto che la parte mutuataria aveva riscosso a valere sul mutuo la complessiva somma di euro 516.456,89, dava corso al pagamento del saldo del mutuo pari ad euro 154.937,08;
- con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 15.5.2023, AMCO – Asset Management Company S.p.A. e per essa quale mandataria doValue S.p.A. interveniva nella presente procedura esecutiva, allegando che con atto di scissione - stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "MPS") in data 25.11.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020 - era subentrata di pieno diritto a MPS nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici rientranti nel compendio scisso, ivi compreso il credito azionato nella procedura esecutiva in esame;
- all'udienza dell'11.10.2023 il G.E. autorizzava la vendita dei beni staggiti;

rilevato che il creditore precedente si è costituito contestando preliminarmente la tardività dell'opposizione, in quanto spiegata dopo la vendita, nonché, nel merito, la fondatezza dell'opposizione;

esaminato il fascicolo;

ritenuto, quanto alla questione preliminare eccepita in punto di tardività dell'opposizione perché promossa oltre il termine di cui all'art. 615, comma 2 cpc (l'opposizione è stata rubricata dall'opponente ex art 617 cpc, ma con riferimento al motivo in esame deve essere qualificata come opposizione ex art 615 cpc tardiva, in

quanto spiegata dopo la messa in vendita del compendio staggito), che, benché la predetta norma detti una preclusione temporale tale da impedire la proposizione di contestazioni che non attengano fatti sopravvenuti, ovvero fatti che ben avrebbero potuto essere allegati tempestivamente, devono ritenersi ricompresi nell'ambito dei poteri officiosi del giudice gli accertamenti concernenti la titolarità del credito azionato in via esecutiva;

considerato infatti che il Giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di compiere d'ufficio un controllo sulle condizioni dell'azione esecutiva, che permettono di ritenere configurabile in concreto il diritto di colui che propone la domanda di agire *in executivis* (come indicato da Cass. n. 2043 del 27.1.2017; Cass. n.16904 del 27.6.2018);

ritenuto che, allo stato della presente fase sommaria, non appare provata la titolarità del credito azionato in capo all'opposta AMCO – Asset Management Company S.p.A., a mezzo della mandataria, doValue S.p.A.;

considerato infatti che l'opposta ha l'onere di dimostrare, a fronte della contestazione di controparte, la titolarità del credito azionato fornendo la prova non solo della scissione che l'ha vista direttamente coinvolta, ma anche di tutte le altre operazioni sovra richiamate, nonché dell'inclusione del credito azionato nelle stesse;

osservato che:

1. dall'atto di pignoramento che ha originato la procedura esecutiva opposta si evince che: *i)* il mutuo azionato è stato concesso all'Azienda Agricola La Torre s.s. dall'Istituto Nazionale del Credito Agrario S.p.A., divenuto successivamente MPS Banca Verde S.p.A., che ha infatti dato corso al pagamento del saldo; *ii)* con atto di fusione del 5.10.2004 MPS Banca Verde S.p.A. è stata incorporata in MPS Merchant S.p.A., che ha mutato denominazione in MPS Banca per l'Impresa S.p.A.; *iii)* MPS Banca per l'Impresa S.p.A. ha mutato denominazione in MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.;
2. dalla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. di AMCO si ricava che: *i)* con atto di scissione infragruppo del 19.11.2020, la MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. si è scissa in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; *ii)* con atto di scissione del 25.11.2020 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. si è scissa in AMCO;

3. in particolare, per quanto concerne l'ultimo passaggio, ossia la scissione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in favore di AMCO, l'opposta ha depositato: *i) la copia dell'atto di scissione parziale e non proporzionale del 25.11.2020 in forza del quale è divenuta titolare di un compendio di attività e passività facenti capo a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cd. compendio scisso); ii) copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 29.12.2020, in cui è stato dato avviso di tale scissione e da cui risulta che "i titolari dei rapporti giuridici ceduti indicati nell'Atto di Scissione, eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800125841 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo"; iii) il collegamento al sito internet di AMCO sopra indicato, contenente l'elenco delle posizioni cedute; iv) la copia del progetto di scissione del 30.6.2020, ove si evince che "parte delle attività, passività e patrimonio netto che [hanno] form[ato] parte del Compendio Scisso [erano] nella titolarità di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. – società interamente controllata da MPS – e [sono state] ricomprese nel compendio scisso per effetto di una scissione parziale proporzionale di MPS CS a favore di MPS ai sensi dell'art. 2505, comma 1, del codice civile, come richiamato dall'art. 2506 – ter, comma 5, del codice civile (la "Scissione MPS CS") che [divenuta] efficace prima della scissione"; v) tutti gli allegati all'atto di scissione del 30.6.2020: procura BMPS (allegato A), Procura AMCO (allegato B), Progetto di scissione con omissione dei suoi allegati (allegato C), certificato di non opposizione per BMPS (allegato D), certificato di non opposizione per AMCO (allegato E), statuto BMS (allegato F), statuto AMCO (allegato G), elenco finanziamenti (allegato H), elenco altri crediti (allegato I), elenco titoli (allegato L), elenco contratti derivati (allegato M).*

ritenuto che, in base alla documentazione prodotta dall'opposta, benché non possa dubitarsi dell'avvenuta scissione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in favore di AMCO, non appare provata, allo stato della presente fase sommaria, l'inclusione del credito azionato nel compendio scisso;

considerato che la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistendo nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa,

si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima. Tale fattispecie, dunque, si configura piuttosto come successione a titolo particolare nel diritto controverso tant'è che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c.;

ritenuto, in tale ottica ermeneutica, rientrando nella successione a titolo particolare, che la cessionaria deve fornire la dimostrazione del trasferimento della titolarità della specifica situazione giuridica;

considerato che gli elenchi da cui risultano le posizioni creditorie trasferite in forza della scissione (collegamento al sito di AMCO e allegati "H", "I", "L", "M" all'atto di scissione) recano l'indicazione dell'ndg attribuito a ciascun debitore. Tuttavia, dalla documentazione in atti, non è possibile ricondurre il contratto di mutuo azionato ad alcuno dei codici riportati negli elenchi; né l'opposta ha indicato quale sia il numero identificativo della debitrice, né alcuno di tali codici è riportato nel contratto di mutuo o nei relativi allegati;

ritenuto, pertanto, senza andare ulteriormente a ritroso per verificare l'inclusione del credito azionato nelle altre operazioni, che quanto sopra illustrato già consente di concludere che la documentazione prodotta dalla AMCO – Asset Management Company S.p.A. non appare idonea a dimostrare la titolarità in capo all'opposta del credito portato dal contratto di mutuo agrario a rogito del Notaio [REDACTED]

[REDACTED] stipulato in data 3.4.2001 e azionato nella procedura immobiliare n. [REDACTED] RGE a cui è stata riunita la procedura immobiliare n. [REDACTED] RGE.

ritenuto, altresì, che le superiori considerazioni presentano carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi che sorreggono la proposta opposizione e che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 (e successive modifiche) prendendo come parametro i valori minimi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00 (procedimenti cautelari) determinato sulla base dell'importo del credito per cui si procede (art. 17 c.p.c.), tenuto conto dell'attività svolta e della natura delle questioni giuridiche affrontate. Non verrà liquidata la fase istruttoria concretamente non tenutasi;

P.Q.M.

Sospende la procedura esecutiva n. [REDACTED] RGE;

condanna l'opposta al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'opponente che liquida in euro [REDACTED] per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; assegna termine sino al 12 marzo 2024 per l'eventuale introduzione del merito dell'opposizione dinanzi al giudice competente.

Si comunichi alle parti e agli ausiliari.

Arezzo, 30 gennaio 2024

Il Giudice dell'esecuzione

dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione